

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
"SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA VITA FAMILIARE APS"

ART. 1 - Denominazione - sede

E' costituita nel rispetto della Costituzione Italiana ed ai sensi degli art. 36 e segg, del Codice Civile un'associazione denominata **"SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA VITA FAMILIARE APS"** qui di seguito detta "Associazione".

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta e si configura quale associazione di promozione sociale ai sensi degli artt. 35 e seg. del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione assumerà la denominazione di **"SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA VITA FAMILIARE - ETS"** allorquando sarà completato, con esito positivo, l'iter previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS - art. 45 e segg. del D.Lgs 117/2017).

L'Associazione "SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA VITA FAMILIARE APS", è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, delle relative norme di attuazione, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione offre servizi a tutti, senza alcuna distinzione, nel pieno rispetto delle convinzioni personali di ciascuno.

L'Associazione ha la sede legale in Bologna e la sua durata è illimitata.

ART. 2 - Scopo - Finalità

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Scopi istituzionali dell'Associazione sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della L. 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni;
- promuovere lo sviluppo della persona umana, considerata nella sua unità e nella dinamica delle sue relazioni familiari, di coppia e sociali;
- potenziare l'attuazione dei valori propri della famiglia secondo lo spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed i principi in essa riconosciuti e affermati; riconoscere la famiglia come risorsa fondamentale per l'intera collettività. Poiché nella famiglia l'individuo sviluppa il suo equilibrio affettivo e mentale, l'Associazione intende favorirne l'armonia e la stabilità, nel rispetto delle scelte personali dei suoi membri, sostenendo in modo particolare i nuclei familiari socialmente svantaggiati;
- aiutare la coppia e l'individuo a conoscere gli aspetti ed i metodi della procreazione responsabile, nell'ambito dell'amore e nell'apertura ad una fecondità consapevole;
- attuare specifici interventi di carattere culturale e sociale, per perseguire la crescita della consapevolezza e della reciproca responsabilità, riguardo al benessere

del singolo e dell'intera collettività; la crescita personale e di relazione, curandone lo sviluppo nella libertà e responsabilità;

- collaborare alla realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute del bambino, dell'adolescente, della persona, anche attraverso il superamento del disagio familiare, per le pari opportunità tra uomo e donna, a favore di una cultura solidale e multietnica.

L'Associazione non ha scopo di lucro né di tutela di interessi economici di categoria e può aderire ad altre associazioni o enti a carattere analogo, quando ciò torni utile al conseguimento dello scopo istituzionale.

Per l'attuazione degli scopi enunciati, il Servizio può svolgere esclusivamente le sue attività istituzionali e tutte quelle direttamente ad esse connesse, accessorie e integrative. L'attuazione delle finalità è quindi perseguita attraverso le attività di seguito enunciate a titolo esemplificativo e non tassativo.

- Organizzazione, anche attraverso forme di collaborazione tra gli associati, di un'attività consultoriale di assistenza umana, psicologica, sociale, giuridica, medica ed etica alla famiglia in difficoltà;

- cura della stabilità dei legami familiari attraverso la consulenza alla persona, alla coppia, alla famiglia;

- sostegno del desiderio di maternità e paternità;

- mediazione familiare rivolta alle coppie che hanno deciso di separarsi, finalizzata principalmente alla tutela dei diritti dei minori alle cure materne e paterne, anche durante e dopo la separazione;

- sostegno ai genitori nella loro funzione educativa, affettiva e di cura dei figli;

- promozione di attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica organizzando corsi di formazione, incontri di gruppo, dibattiti, interventi nelle scuole, pubblicazioni, per gli adolescenti, i giovani, gli insegnanti, per la famiglia sin dal suo nascere, per i genitori sui temi psicologici, educativi, sessuali, relazionali, sociali, giuridici, etici, per prevenire il disagio personale e di relazione;

- promozione di studi e ricerche sui temi propri dell'attività dell'Associazione e di ogni altra iniziativa idonea alla divulgazione delle finalità sociali nonché sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei pubblici poteri circa i problemi relativi alla famiglia e le soluzioni possibili;

- collaborazione con le persone e gli enti che operano nella società per la promozione umana;

- promozione di ogni altra iniziativa idonea, in relazione allo scopo sociale.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dall'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017 e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - I Soci

Il numero dei soci è illimitato ed in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 del Decreto Legislativo 117/2017.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, italiane o straniere, che accettino il presente Statuto e che condividano gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnino a realizzarli.

Si prevedono le seguenti tipologie di soci:

1 - fondatori;

2 - ordinari;

3 - onorari.

1) Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

2) Sono soci ordinari coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, richiedono l'iscrizione alla stessa e versano la relativa quota annuale.

3) Sono soci onorari coloro che per prestigio, competenza o meriti verranno riconosciuti tali all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

La quota versata non è soggetta a rivalutazione.

I soci potranno fruire dei servizi predisposti di volta in volta dall'Associazione, partecipando alle iniziative organizzative e ricevendo altresì tutte le informazioni relative all'attività sociale. I soci potranno inoltre partecipare attivamente con la loro attività professionale od extra professionale al conseguimento degli scopi sociali oppure appoggiare concretamente l'operato dell'Associazione con sostegni economici. Essi potranno infine attuare una partecipazione attiva alla vita ed alle iniziative dell'Associazione in termini di collaborazione, di sostegno e di proposta.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

All'atto dell'ammissione ciascun nuovo socio è tenuto all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento dell'Associazione ed al versamento della quota sociale e dell'eventuale contributo annuale stabilito per l'anno successivo.

Per aderire all'Associazione occorre fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro trenta giorni dalla data della deliberazione e deve essere iscritto nel libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente o uno o più Consiglieri a formalizzare l'ammissione del socio, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché sia contestualmente versata la quota sociale qualora sia prevista. In tal caso, il Consiglio Direttivo è tenuto a ratificare l'operato dei delegati entro sessanta giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la

non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi trenta giorni.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea dei soci entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dei soci dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

I soci minorenni potranno partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione.

Contro il provvedimento di esclusione il socio può proporre appello all'Assemblea dei soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea degli associati dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento

dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea dei soci, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. I soci che perdono la loro qualità non hanno alcun diritto neppure sul patrimonio dell'unione.

ART. 4 - Patrimonio e risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- ❑ quote e contributi degli associati;
- ❑ eredità, donazioni, legati e loro frutti;
- ❑ contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- ❑ contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- ❑ entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- ❑ proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ❑ erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- ❑ entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- ❑ altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio è integralmente destinato alla realizzazione delle finalità sociali e non può essere impiegato per altri scopi.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5 - Volontari e attività di volontariato

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione "SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA VITA FAMILIARE APS" potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività; i volontari che svolgeranno la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Se l'Associazione "SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA VITA FAMILIARE APS" si avvarrà di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

ART. 7 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea:

- provvede all'elezione del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei conti;
- approva il rendiconto annuale;
- stabilisce le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- approva i Regolamenti interni per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e ratifica l'entità annuale della quota associativa;
- delibera in ordine alla ratifica delle proposte di espulsione formulate dal Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera l'importo della quota associativa annuale e dell'eventuale contributo;
- delibera l'ammissione a socio ed il conferimento della qualifica di socio onorario.

Le delibere assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto annuale.

L'Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da

almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modificazioni dello Statuto, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente; nomina, per la durata del suo mandato e di concerto con gli enti sostenitori, fino a due Consiglieri di garanzia del perseguimento dei fini etici ed economici nella gestione delle risorse dell'associazione. Nomina altresì il Segretario e tesoriere dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) curare la tenuta dei libri sociali e predisporre il rendiconto annuale;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle

stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 9 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 10 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, può essere monocratico ovvero formato da tre membri, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I membri dell'Organo di Controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra persone estranee all'Associazione.

Se, l'Organo di controllo è non monocratico, ovvero collegiale, esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I membri dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa dalla Assemblea dei soci.

I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori potrà essere istituito nei casi di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e qualora l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

Art. 12 - Incompatibilità e ineleggibilità

Il ruolo di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori è incompatibile con:

- incarichi politici;
- incarichi amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e nelle istituzioni pubbliche;
- cariche direttive in aziende private aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo che provvederà alla sostituzione nella prima seduta utile.

Art.13 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere a cura del Consiglio Direttivo i seguenti libri sociali:

- libro soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare al Presidente nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento interno dell'associazione che deve comunque assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 14 - Esercizio sociale e rendiconto economico finanziario o bilancio d'esercizio

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre d'ogni anno. Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre un rendiconto o bilancio preventivo ed un rendiconto o bilancio consuntivo. Entrambi vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci. I bilanci saranno depositati presso la sede dell'associazione stessa per la durata prevista dal Codice Civile, salvo diverse disposizioni di legge e potranno essere consultati dai soci.

Il rendiconto o il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 15 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Coloro i quali desiderano avere copia dei documenti dovranno farsi carico delle relative spese. Per ottenere la documentazione è necessario presentare domanda indirizzata al Presidente dell'associazione; la domanda dovrà essere inoltrata tramite PEC o raccomandata AR. La Segreteria dell'associazione ha tempo 7 giorni lavorativi per inviare al richiedente la documentazione richiesta.

ART. 16 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea dei soci con la delibera dello scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, della Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 17 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso Decreto Legislativo. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Dopo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 18 Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Eventuali controversie in tema di rapporti associativi saranno rimesse al Tribunale di Bologna.

ART. 19 Norma di attuazione

Il presente statuto entra in vigore all'atto stesso della deliberazione dell'Assemblea dei Soci che lo approva.

F.TO: ELMO EMANUELA



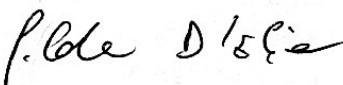
F.TO: CIOCCARIELLO ANTONELLA



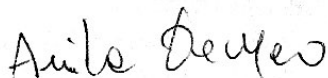
F.TO: CIVICO RAMONA



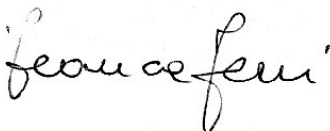
F.TO: D'ELIA GILDA



F.TO: DE MEO ANITA



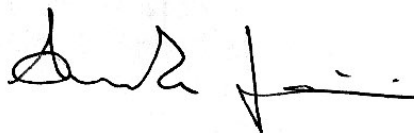
F.TO: FERRI FRANCA



F.TO: GUBELLINI MARIA CRISTINA



F.TO: SOCINI ANDREA



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 8/07/22 Serie 3 al N. 1854

pagato €

(Euro)



UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA 2
IL CAPO AREA 1*

Vincenzo Alessandro SILVIA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Natale Antonino Galasso

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2022 il giorno 9 del mese di giugno presso la sede sociale in via Gaetano Tacconi n. 65 a Bologna alle ore 16,00 si è tenuta l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione dell'Associazione "SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA VITA FAMILIARE - APS" regolarmente convocata con avviso del 16 maggio 2022. Constatata la presenza di un numero adeguato di soci il Presidente dell'associazione signora Emanuela Elmo dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'o.d.g.

- 1) Approvazione dello Statuto, modificato così come richiesto dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Settore Politiche Sociali, di Inclusione e Pari Opportunità della Regione Emilia Romagna.
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente assume anche la carica di Presidente dell'assemblea e chiama a fungere da segretario la signora Antonella Cioccariello che accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i soci che la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Settore Politiche Sociali, di Inclusione e Pari Opportunità della Regione Emilia Romagna ha comunicato all'Associazione "SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA VITA FAMILIARE - APS" l'esistenza di motivi ostativi all'Iscrizione della stessa al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) invitando ad apportare entro il termine di 60 giorni alcune modifiche allo statuto sociale attualmente vigente.

Il Presidente comunica all'assemblea che di comune accordo con il Consiglio Direttivo è stato elaborato un nuovo statuto sociale secondo le indicazioni suggerite dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Settore Politiche Sociali, di Inclusione e Pari Opportunità della Regione Emilia Romagna.

Il Presidente legge il nuovo statuto sociale all'assemblea dei soci.

Dopo un'approfondita discussione l'assemblea dei soci approva all'unanimità l'adozione del nuovo statuto elaborato dal Consiglio Direttivo e che viene allegato alla lettera "A" al presente verbale.

Non essendovi null'altro a deliberare il Presidente, dopo aver dato lettura del presente verbale dichiara chiusa alle ore 17,45 l'assemblea straordinaria dell'Associazione "SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA VITA FAMILIARE - APS".

ALLEGATO ALL'ATTO N. 1854 - SERIE 3 DEL 8/07/22

Il Segretario



Il Presidente

